Autorità Idrica Toscana

Regolamento per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dai Gestori del s.i.i., ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 69/2011

Approvato con Decreto del Direttore Generale n. _____ del _____

In vigore dal _____

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. In applicazione dell'art. 10, comma 1, lett. g) e dell'art. 27, commi 5, 6 e 7 della L.R. n. 69/2011 (legge istitutiva dell'Autorità Idrica Toscana, di seguito "AIT" o "Ente"), il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo attribuite all'Autorità. Tali funzioni riguardano, nello specifico, l'applicazione delle disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dai Gestori del servizio idrico integrato, così come previste dal Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana (DPGR) n. 29/R del 26 maggio 2008.

ART. 2
FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale, per il tramite del Dirigente responsabile, definisce gli indirizzi generali e vigila sullo svolgimento delle attività previste dall'art. 27 della L.R. n. 69/2011. Tali attività sono affidate al Servizio vigilanza e controllo uso risorse idriche (di seguito "Servizio").

ART. 3
FUNZIONI DEL DIRIGENTE

1. Il Servizio è sottoposto organizzativamente e funzionalmente alla responsabilità di un Dirigente dell'Ente (da ora anche solo "Dirigente").
2. Il Dirigente adotta i provvedimenti previsti dalle Leggi e dai Regolamenti al fine di garantire la piena funzionalità ed efficacia delle funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui al DPGR 29/R/2008.
3. Il Dirigente, d'intesa con il Direttore Generale, adotta ogni iniziativa e provvedimento necessario a promuovere la collaborazione del Servizio con gli organi di vigilanza comunale e provinciale.
4. Il Dirigente provvede entro il 28 febbraio di ogni anno a trasmettere al Direttore Generale una relazione sull'attività svolta dal Servizio nell'anno solare precedente.

ART. 4
COMPITI DEL SERVIZIO VIGILANZA E CONTROLLO USO RISORSE IDRICHE

1. Il Servizio, in base agli indirizzi e alle direttive impartite ai sensi degli artt. 2 e 3 del presente Regolamento, provvede:
 a. alla organizzazione di periodiche campagne divulgative finalizzate ad informare la popolazione sul corretto uso della risorsa idropotabile;
 b. all'attività di accertamento indiretto degli illeciti amministrativi, di norma in collaborazione con le strutture interne AIT e con i Gestori del servizio idrico integrato (raccolta mirata e specializzata di informazioni e documenti, ai fini dell'individuazione delle criticità e delle ipotesi di illecito amministrativo);
 c. al controllo territoriale, da attuarsi in via ordinaria avvalendosi dei competenti organi di vigilanza comunale e provinciale ai sensi dell'art. 27, c. 6 della L.R. n. 69/2011, fermo restando che, in caso di indisponibilità da parte dei suddetti organi, il Servizio può effettuare direttamente le eventuali attività di controllo territoriale sul rispetto del DPGR

29/R/2008 con il personale assegnato e abilitato ai sensi dell'art. 6, c. 2 della L.R. n. 81/2000. In attuazione di quanto previsto all'art. 3, c. 3 del presente Regolamento, al fine di verificare la disponibilità dei sopra citati organi di vigilanza, il Dirigente competente provvede a inviare ai medesimi, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un'apposita richiesta di collaborazione.

d. All'applicazione delle sanzioni amministrative e alla gestione dei conseguenti procedimenti sanzionatori, ai sensi della Legge n. 689/1981 e della L.R. n. 81/2000.

ART. 5
SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO DA PARTE DEL PERSONALE INCARICATO DELL'AIT

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 6, c. 2 della L.R. n. 81/2000, il personale dipendente assegnato al Servizio viene abilitato all'esercizio delle funzioni di accertamento degli illeciti con riferimento e limitatamente all'applicazione delle disposizioni di cui al DPGR 29/R/2008. Per lo svolgimento di tali compiti, il personale è munito di un apposito documento di riconoscimento attestante l'abilitazione, le cui caratteristiche sono definite dal Dirigente competente. Il personale è inoltre dotato di idoneo abbigliamento sul quale sono riportati gli opportuni elementi identificativi le cui caratteristiche sono definite dal Dirigente competente e concepiti per assicurare un'adeguata riconoscibilità delle funzioni svolte.

ART. 6
DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI ED UTILIZZO DELLE SOMME RISCOSSE

1. Il Direttore Generale può provvedere con proprio atto a disciplinare le modalità applicative per la determinazione delle sanzioni amministrative, in base ai principi fissati dalla normativa statale e regionale.
2. Il Direttore Generale può altresì provvedere a regolamentare l'utilizzo da parte dell'Ente delle somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

ART. 7
ULTERIORI FUNZIONI IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO

1. Il Direttore Generale può delegare al Servizio ulteriori funzioni di vigilanza e controllo di competenza dell'Autorità Idrica Toscana, alle quali si applica il presente Regolamento, per quanto compatibile.

ART. 8
RINVIO A NORME

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla Legge n. 689/1981, alla L.R. n. 81/2000 e alla L.R. n. 69/2011.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono automaticamente modificate nel caso in cui norme di legge o regolamentari statali o regionali dispongano diversamente.

ART. 9
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.
2. Per le finalità di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., il presente Regolamento è pubblicato nell'apposita sezione "amministrazione trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^